



*Ministero delle Attività Produttive*

**DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI**

**LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE**

**ESAMINATO** nelle sedute del 28 giugno e del 28 settembre 2005 il quesito sollevato dalla Divisione V della Direzione generale per gli enti cooperativi in ordine alla possibilità per le cooperative a mutualità non prevalente (di seguito CMNP) di fruire dei finanziamenti agevolati di cui alla legge 49/85 (meglio nota come legge Marcora) ed in generale di agevolazioni di natura non strettamente fiscale. In particolare, è stato posto il quesito se le agevolazioni di natura diversa da quella fiscale presuppongano l'adeguamento dello statuto societario ai vincoli previsti dall'articolo 2514 c.c. (o quantomeno il mantenimento di quelli previsti dall'articolo 26 del DLCPS 1577/47) allorché lo preveda una specifica normativa, come nel caso della stessa legge 49/85.

**UDITA** la relazione del Dr. Iengo

**PREMESSO che**

- la normativa contenuta nel Titolo I della legge Marcora sostanzialmente dispone che le cooperative possano accedere ai finanziamenti agevolati ivi previsti a condizione che esse recepiscano nei loro statuti le clausole mutualistiche previste dall'articolo 26 della legge Basevi;
- con il d.lgs 6/2003, la disciplina cooperativistica è stata tuttavia profondamente modificata, introducendo la distinzione tra "cooperative a mutualità prevalente" (CMP) e "cooperative a mutualità non prevalente" (CMNP) ai fini della individuazione dei requisiti in presenza dei quali le cooperative possono beneficiare delle agevolazioni fiscali (articoli 2512, 2513 e 2514 del cod. civ.);
- tale distinzione non opera quindi ai fini della fruizione dei benefici di natura diversa da quella tributaria, quale ad esempio quello previsto dal Titolo I della legge Martora.

**RILEVATO CHE** il Legislatore civilistico ha prodotto una disciplina che afferma e promuove l'unitarietà del modello cooperativo (così come esplicitamente descritto ed approfondito in sede di Relazione di accompagnamento al D.lgs. 6/2003), unitarietà fondata sui caratteri essenziali dello stesso: la funzione sociale e lo scopo mutualistico;

**CONSIDERATO CHE:**

- ai benefici del Titolo I della legge Marcora possono quindi accedere le CMNP, anche quelle che abbiano modificato le clausole mutualistiche di cui all'articolo 26 della legge Basevi o all'articolo 2514 c.c., semprechè abbiano natura mutualistica e corrispondano alle caratteristiche del modello cooperativo descritto dal c.c.;
- allo scopo di dimostrare il possesso di tali caratteristiche è necessario che la CMNP produca l'attestato di revisione, ai sensi del d.lgs 220/02, non solo al momento della domanda, ma annualmente, per l'intero periodo di finanziamento (al riguardo, la cooperativa può autonomamente richiedere all'Organo di vigilanza di procedere alla revisione, quando questa sia necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti, ovvero può autocertificare la propria mutualità ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 220/02, salvo poi sottoporsi comunque alla verifica degli stessi organi di vigilanza).

**ESPRIME PARERE**

all'unanimità, che, le cooperative a mutualità non prevalente possono accedere ai benefici di cui al Titolo I della legge 49/85, anche a seguito di modificazione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 26 D.L.C.P.S. 1577/47 o all'articolo 2514 c.c., semprechè abbiano natura mutualistica e corrispondano alle caratteristiche del modello cooperativo descritto dal c.c.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

